

**STATUTO DELLA “FEDERAZIONE ITALIANA LOGISTICA E SERVIZI INTEGRATI CO.N.A.P.I.”, in sigla “F.I.L.S.I. Co.N.A.P.I.”.**

Approvato dall’assemblea dei soci di Co.N.A.P.I. Nazionale in data 16.04.2025

**Art. 1 Costituzione — Denominazione e Sede**

Con delibera dell’assemblea dei soci di Co.N.A.P.I. Nazionale è stata autorizzata la costituzione dell’associazione denominata “FEDERAZIONE ITALIANA LOGISTICA E SERVIZI INTEGRATI Co.N.A.P.I., in sigla “F.I.L.S.I. Co.N.A.P.I.”.

L’associazione ha sede in Roma.

L’associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto all’art.18 del presente Statuto.

**Art. 2 Scopi e compiti dell’Associazione**

L’Associazione “F.I.L.S.I. Co.N.A.P.I.” è un’associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e senza fini di lucro e viene costituita per promuovere le adesioni nel settore della Logistica e Servizi Integrati. Con delibera del Consiglio Direttivo la Federazione potrà acquisire adesione anche in altri settori.

La Federazione è costituita per raggiungere le seguenti finalità:

1. promuovere la formazione, l’istruzione e la conoscenza e la ricerca di moderni sistemi di gestione, di organizzazione, di commercializzazione verso l’interno e l’estero, di conduzione di aziende, di industrie ed attività economiche e sociali, pubbliche e private. L’Associazione può inoltre compiere ogni altra attività comunque connessa con i suoi scopi fondamentali, nell’ambito delle leggi vigenti;
2. curare lo studio di tutti i problemi economici, mutualistici, tecnici, sindacali, che interessano le categorie degli imprenditori e del lavoro professionale e autonomo ed in particolar modo adoperarsi per la creazione di una completa ed ordinata legislazione in materia;
3. provvedere alla stipulazione con enti, istituzioni ed altri organismi pubblici e/o privati, di specifiche convenzioni riguardanti gli associati sul territorio;
4. promuovere ogni iniziativa che possa giovare al miglioramento degli associati in generale, nei rapporti con le istituzioni locali;
5. curare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi economici, mutualistici, tecnici, sindacali, che interessano le categorie del terziario, della piccola industria, del commercio, del turismo, dello spettacolo, dell’artigianato, dei servizi, dell’agricoltura, del lavoro professionale e autonomo in generale, ed in particolar modo operarsi per la creazione di una completa e ordinata legislazione dei predetti settori, legislazione che tenga conto delle peculiarità della regione in cui sorge l’associazione;
6. erogare e/o coordinare i servizi, compresi quelli di consulenza, di formazione professionale e di assistenza nei diversi campi, a favore dei propri associati, nonché promuovere quelli avanzati, ad alto valore innovativo, anche con l’ausilio delle moderne soluzioni informatiche e telematiche;
7. svolgere, anche in partnership, tutte quelle funzioni (e servizi) utili al mondo imprenditoriale in generale, in tutte le forme possibili, comprese le attività editoriali di informazione e di video comunicazione integrata, della promozione dei sistemi di qualità, della sicurezza, della prevenzione e della tutela dell’ambiente;
8. realizzare lo sviluppo e il perfezionamento della formazione professionale con tutte le iniziative possibili;

9. esercitare l'attività di assistenza previdenziale, assicurativa, infortunistica e legale, nonché costituire Enti per la formazione e l'aggiornamento professionale;
10. provvedere nei confronti delle associazioni aderenti e delle imprese ad esse associate alla prestazione di qualsivoglia servizio relativo all'oggetto;
11. promuovere ed organizzare incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde su tematiche riguardanti le attività degli iscritti e comunque nell'interesse degli associati e a svolgere ogni altra iniziativa ad essa direttamente affidata dalla legge o deliberata dagli organi sociali, o che comunque faciliti il conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto;
12. fornire agli associati ogni servizio di natura contabile, tributaria, di consulenza del lavoro, legale, finanziaria e creditizia attraverso consorzi o altre strutture, oltre ad ogni servizio di natura previdenziale ed assistenziale nell'ambito di appositi enti bilaterali costituiti per la gestione degli istituti previsti dal CCNL od accordi integrativi e/o territoriali;
13. designare e nominare rappresentanti o delegati in enti, organismi e consessi, nei quali la rappresentanza degli interessi dei soci sia richiesta o ammessa;
14. promuovere ed organizzare a seguito di apposita convenzione con Co.N.A.P.I. Nazionale, attività formative inerenti alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni o modificazioni), inoltre attività formative professionali promosse da enti od organismi paritetici.

In relazione alle finalità predette, l'Associazione può compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare (acquisti, vendite, permuta, locazioni, comodati d'uso gratuito, ecc.), accedere a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, assumere il personale necessario per l'attuazione delle finalità associative e per l'autonoma gestione tecnica e amministrativa.

La responsabilità politica ed amministrativa delle scelte poste in essere dall'associazione resta esclusivamente in capo alla stessa, quale centro autonomo di interessi giuridici.

### **Art. 3 Ammissioni – iscrizioni – diritti e doveri dei soci**

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed alle sue iniziative.

Tutti gli associati, tranne quelli onorari, sono obbligati a versare la quota associativa di ammissione al momento dell'iscrizione all'associazione e la quota annuale.

Possono essere associate le persone fisiche e le persone giuridiche, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Presidente dell'associazione. L'eventuale rigetto potrà non essere motivato. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per decesso, dimissioni, esclusione o morosità nel pagamento della quota associativa. La morosità deve essere protratta per sei mesi dalla scadenza del termine fissato.

La quota o il contributo associativo non costituiscono quote di partecipazione trasmissibili a terzi e quindi sono incedibili e non rivalutabili. Nel caso di scioglimento dell'associazione, morte, recesso od esclusione dell'associato nessun rimborso spetterà all'associato o ai suoi eredi o aventi causa.

Possono domandare di essere associate le imprese commerciali, industriali, turistiche, artigiane, del terziario, dell'agricoltura e tutti gli operatori del lavoro tecnico-professionale che ne facciano regolare domanda con l'obbligo di osservare le norme del presente statuto e tutte le direttive e degli organi federali.

Le quote associative possono essere rimosse attraverso bollettino postale o bonifico bancario.

#### **Art.4 Categoria di associati**

Gli associati si distinguono in "fondatori", "ordinari", "sostenitori", ed "onorari".

Sono associati "fondatori" coloro che hanno fatto richiesta di costituzione a Co.N.A.P.I. Nazionale e sottoscrivono il presente statuto ed hanno diritto di voto in assemblea, salvo revoca o diversa disposizione di Co.N.A.P.I. Nazionale.

Sono associati "ordinari" coloro che concorrono al raggiungimento degli scopi della associazione prestando la propria opera.

Sono associati "sostenitori" coloro che sono interessati agli scopi della associazione ma non intendono prestare la propria opera per il loro conseguimento, limitandosi a finanziare l'attività ed a partecipare alla vita associativa.

Sono associati "onorari" coloro che per spiccate virtù nel campo socio culturale, imprenditoriale, professionale sono invitati dall'assemblea dei soci ad aderire all'associazione; sono esentati dalla quota di ammissione e dalla quota annuale.

Gli associati ordinari, sostenitori e onorari non hanno diritto di voto in assemblea.

#### **Art. 5 Durata dell'iscrizione**

L'iscrizione di ogni associato e la sua appartenenza all'associazione ha la durata minima di un anno.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata se il rappresentante legale della stessa non ne comunichi la disdetta almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata o a mezzo pec al comitato esecutivo.

#### **Art. 6 Contributi**

Ogni associato è tenuto a corrispondere il contributo annuo nella misura che sarà deliberata dall'Assemblea.

Tale contributo associativo non dà alcun diritto di proprietà sui beni mobili ed immobili dell'associazione.

Gli associati si impegnano ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento di funzionamento, nonché tutte le deliberazioni dei componenti organi dell'associazione.

#### **Art.7 Cessazione della qualità di associato**

La qualità di associato cessa:

1. per recesso;
2. per deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con il voto di almeno due terzi dei membri presenti per causa di inadempimento degli obblighi dell'associato a norma del presente statuto.

#### **Art.8 Struttura e organi**

Sono organi dell'associazione

1. l'Assemblea;
2. il Presidente e il Vice Presidente;
3. il Segretario Politico;
4. il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e svolte gratuitamente dai nominati, ai quali spetta solo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 Assemblea**

L'Assemblea è composta dai soci fondatori e ha le seguenti attribuzioni:

- a) approva gli indirizzi, tra cui quello economico, dell'attività dell'Associazione;
- b) coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) predispone la relazione sull'attività svolta, i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione; approva il bilancio preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approva il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera su ogni altra questione rimessa dal Consiglio alla sua approvazione;
- f) delibera l'ammontare delle quote associative, di ammissione e annuale, e delibera l'eventuale compenso per tutti gli organi sociali;
- g) propone e approva in via esclusiva le modifiche statutarie;
- h) delibera la modifica della sede sociale, previa richiesta al Presidente di Co.N.A.P.I. Nazionale che esprime parere vincolante.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno di ogni anno, ed ogni qualvolta ne ravvisino l'opportunità. Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto, anche mediante posta elettronica, inviato a tutti i soci fondatori almeno quindici giorni prima dalla data prevista per la riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano tutti i soci fondatori. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 2/3 (due terzi) dei soci fondatori.

L'Assemblea provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente e il Segretario della riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono tendere ad essere l'espressione di unanime consenso. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad un'ampia convergenza di consensi, le decisioni vanno assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

#### **Art.10 Il Presidente e il Vicepresidente**

Il Presidente della Federazione è nominato dall'assemblea dei soci di Co.N.A.P.I. Nazionale.

Il Presidente ha:

- la legale rappresentanza dell'Associazione;
- sovrintende al funzionamento dell'Associazione, esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalle leggi, dai regolamenti e dall'assemblea;
- convoca le riunioni del Consiglio, determinando le materie da portare in discussione;
- ha funzioni amministrative; per gli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'assemblea;
- in assenza della nomina del Tesoriere: ha la custodia dei fondi, cura la contabilità secondo le indicazioni del Consiglio, ha i rapporti con gli istituti bancari, compreso le aperture e chiusure di conti correnti, gestisce gli incassi e i pagamenti; predispone la gestione e la relazione finanziaria annuale, i rendiconti economici e finanziari e preventivi annuali e l'inventario dei beni;

- nomina il Segretario Politico e, ove scelto, il Tesoriere.

Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente e lo sostituisce in assenza di esso (dimissioni, revoca, ecc.). Al medesimo possono essere delegati compiti specifici dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

A Co.N.A.P.I. Nazionale viene riconosciuto il potere di revoca e sostituzione del Presidente e degli organi da lui nominati in caso di sopravvenuta incompatibilità, dimissioni e in ogni altra ipotesi in cui l'attività del Presidente e/o dell'Associazione si pongano in contrasto con gli indirizzi e le indicazioni di Co.N.A.P.I. Nazionale.

#### **Art. 11 Il Segretario Politico**

Il Segretario Politico è nominato dal Presidente ed è il rappresentante politico dell'Associazione. Come tale, fermi i poteri del Presidente, intrattiene i rapporti con Enti pubblici e privati, con le Istituzioni e con le altre Associazioni e può compiere tutti gli atti di indirizzo politico, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### **Art.12 Il Tesoriere**

Il Tesoriere, ove scelto, è nominato dal Presidente.

Il Tesoriere predispone la gestione e la relazione finanziaria annuale, i rendiconti economici e finanziari e preventivi annuali, l'inventario dei beni e li presenta al Consiglio per la redazione della documentazione contabile da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere ha la custodia dei fondi, cura la contabilità secondo le indicazioni dell'assemblea, ha i rapporti con gli istituti bancari, compreso le aperture e chiusure di conti correnti, gestisce gli incassi e i pagamenti.

#### **Art. 13 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri e comunque in numero dispari nominati dal Presidente.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rinominabili.

Le spese sostenute e documentate per le attività delegate al Consiglio sono rimborsate secondo quanto stabilito dal Regolamento interno.

L'eventuale revoca e/o sostituzione di uno o più componenti del Consiglio avrà validità fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

#### **Art. 14 Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto, anche attraverso posta elettronica, inviato almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione del Consiglio può altresì avvenire in seguito a richiesta motivata di almeno 1/4 (un quarto) dei componenti, in quest'ultimo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato, anche attraverso posta elettronica, almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione, in entrambi i casi, deve contenere la sede, la data, l'ora di inizio e l'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti. Per la validità delle decisioni di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza dei 2/3 (due terzi) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata, ovvero 2/3 (due terzi) dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio nomina ad ogni riunione un Segretario, con funzioni verbalizzanti.

#### **Art.15 Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Associazione compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi sociali.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre il regolamento interno e le sue eventuali modifiche al fine di sottoporle all'approvazione dell'assemblea;
- b) determina e approva i programmi tecnici ed organizzativi della sua attività;
- c) propone all'assemblea la nomina dei componenti dei Comitati Tecnici e coordina l'attività da questi svolta;
- d) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) delibera, come già indicato all'art.2 del presente Statuto, l'ampiamiento dei settori in cui la Federazione può acquisire adesioni.

#### **Art.16 Patrimonio – bilancio – utili**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell' Associazione; da eventuali donazioni, lasciti ed erogazioni di persone ed enti pubblici e privati; da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite dalla riscossione delle quote associative, di ammissione e annuale, i cui parametri sono fissati annualmente dall'Assemblea; dagli utili derivanti dalle attività dell'Associazione e da ogni altra eventuale entrata.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

#### **Art.17 - Autonomia finanziaria**

L'associazione ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale e risponde in via esclusiva delle obbligazioni e dei debiti dalla stessa assunti.

#### **Art. 18. – Scioglimento – liquidazione – estinzione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci di Co.N.A.P.I. Nazionale, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e determinerà le modalità di liquidazione.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per l'estinzione si applica l'art. 27 del codice civile.

#### **Articolo 19 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di Legge.